

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 6 dicembre 2013

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 9 ottobre 2013.

Approvazione del programma, per la regione Lazio, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (13A09838) Pag. 1

DECRETO 9 ottobre 2013.

Approvazione del programma, per la regione Sardegna, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (13A09839) Pag. 3

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 17 ottobre 2013.

Aggiornamento e proroga della Strategia nazionale 2009-2013 e della Disciplina ambientale nazionale, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi. (13A09801) Pag. 6

DECRETO 17 ottobre 2013.

Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi. (13A09802) Pag. 7



Decreta:

Art. 1.

È approvato il programma presentato dalla regione Lazio, che prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

1) «Restauro e risanamento conservativo dell'immobile di via Bartolomeo Capitanio snc da destinare a REMS: due moduli maschili e percorso riabilitativo» - ASL RMA, per un importo a carico dello Stato di € 10.740.300,07;

2) «Ristrutturazione edilizia dei locali attualmente destinati a SPDC dell'ospedale di Subiaco da destinare a REMS: due moduli maschili» - ASL RM G, per un importo a carico dello Stato pari a € 4.347.200,00;

3) «Restauro e risanamento conservativo dell'immobile di via Clarice Tartufari da destinare a REMS - modulo femminile» - ASL RM C, per un importo a carico dello Stato pari a € 1.732.610,00. Il programma, allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale, è composto da:

1) decreto del Commissario ad acta n. U00300 del 3 luglio 2013 (pagine n. 10);

2) programma per la realizzazione delle strutture sanitarie (pagine n. 12).

Art. 2.

1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228, è assegnato alla regione Lazio l'importo complessivo di € 16.820.110,07 per lo svolgimento del programma di realizzazione dei tre interventi di cui all'art. 1.

2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.

Art. 3.

1. La regione Lazio trasmette al Ministero della salute l'atto di approvazione del progetto di realizzazione dei tre interventi di cui all'art. 1.

2. La regione Lazio dà comunicazione al Ministero della salute dell'indizione della gara di appalto.

3. La regione Lazio dà comunicazione al Ministero della salute della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori.

4. La regione Lazio dà comunicazione al Ministero della salute dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio della struttura.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2013

Il Sottosegretario di Stato: FADDA

AVVERTENZA:

Gli allegati citati nell'art. 1 e non pubblicati in Gazzetta Ufficiale, saranno pubblicati nel sito internet del Ministero della salute.

13A09838

DECRETO 9 ottobre 2013.

Approvazione del programma, per la regione Sardegna, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il Decreto 8 luglio 2013, con cui il Ministro della salute ha proceduto al conferimento delle deleghe al Sottosegretario di Stato, Sig. Paolo Fadda;


Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del sopracitato Decreto, il Sottosegretario di Stato è delegato alla trattazione ed alla firma degli atti relativi alla materia della salute mentale, limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia minorile del Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 2008, n. 126;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;



Visto in particolare l'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, contenente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° febbraio 2013 il termine per il completamento del processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto, altresì, il comma 2, del suddetto art. 3-ter, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il citato art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, che autorizza «la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67»;

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che sostituisce il secondo periodo dell'art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 con il seguente: «le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»;

Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 20, della citata legge 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato art. 3-ter del DL 211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14 del D.L. 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operati riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;


Preso atto che sull'importo è stato applicato proporzionalmente all'importo - previsto per l'anno 2012 - di 120 milioni di euro per il finanziamento del superamento degli OPG (che costituisce il 10,1% del valore complessivo di 1.190.435.413,00 euro), la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro;

Considerato che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro è stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1-quinquies del decreto-legge 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalità di cui al citato art. 3-ter, comma 6, del DL 211/2011:

esercizio 2012: 117.055.955,00 euro;

esercizio 2013: 56.752.036,00 euro,



per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro;

Visto il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-ter, comma 6, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate;

Dato atto che il su indicato Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 ripartisce alla Regione Sardegna la somma di € 5.446.744,36;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»;

Dato atto che l'art. 1, comma 2, del citato Decreto 28 dicembre 2012 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola Regione, con Decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite;

Visto il programma presentato dalla Regione Sardegna con nota prot. n. 12873 del 10 maggio 2013, per l'utilizzo delle risorse ripartite dal citato Decreto 28 dicembre 2012, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 15/29 del 29 marzo 2013;

Vista la nota prot. n. 15188 del 4 giugno 2013, con la quale la regione Sardegna fornisce i chiarimenti e i riscontri richiesti da questo Ministero con nota prot. n. 12736 del 15 maggio 2013;

Vista la nota prot. n. 19877 del 25 luglio 2013, con la quale si trasmette la Determinazione n. 881 del 23 luglio 2013;

Preso atto che il programma definitivo, presentato con la nota di cui al punto precedente, prevede:

La realizzazione dell'intervento denominato «Riqualificazione e ristrutturazione di una struttura sanitaria residenziale nel comune di Ploaghe (presso la Fondazione S. Giovanni Battista - Località Domaiore)», per un importo a carico dello Stato di € 5.446.744,36;

Acquisito, verbale prot. n. 123689958 del 24/06/2013, il parere espresso dagli Uffici competenti delle Direzioni Generali della Programmazione Sanitaria e della Prevenzione, sulla base dei requisiti stabiliti dal Decreto interministeriale 1° ottobre 2012, dal Decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e di quanto previsto dal D.L. n. 24/2013, convertito in legge n. 57/2013, con particolare riferimento all'art. 3-ter della legge n. 9/2012;

Acquisito il concerto tecnico-finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. n. 16583 del 15 luglio 2013, sull'importo pari a € 5.446.744,36, da assegnare alla Regione Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto del ministro della salute del 28 dicembre 2012, il programma presentato dalla Regione Sardegna, che prevede la realizzazione dell'intervento denominato «Riqualifi-

cazione e ristrutturazione di una struttura sanitaria residenziale nel comune di Ploaghe (presso la Fondazione S. Giovanni Battista - Località Domaiore)», per un importo a carico dello Stato di € 5.446.744,36. Il programma allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale, è composto da:

- 1) Nota prot. n. 12873 del 10/05/2013 (n. 6 pagine);
- 2) Programma di cui alla nota prot. n. 15188 del 4/06/2013 (n. 27 pagine);
- 3) Determinazione n. 881 del 23/07/2013 di cui alla nota prot. n. 1412 dell'8/07/2013 (n. 5 pagine);

Art. 2.

1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'art. 4 bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228, è assegnata alla Regione Sardegna la somma di € 5.446.744,36 per lo svolgimento del programma di realizzazione dell'intervento denominato «Riqualificazione e ristrutturazione di una struttura sanitaria residenziale nel comune di Ploaghe (presso la Fondazione S. Giovanni Battista - Località Domaiore)»;

2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.


Art. 3.

1. La Regione Sardegna trasmette al Ministero della salute l'atto di approvazione del progetto di realizzazione dell'intervento denominato «Riqualificazione e ristrutturazione di una struttura sanitaria residenziale nel comune di Ploaghe (presso la Fondazione S. Giovanni Battista - Località Domaiore)».

2. La Regione Sardegna dà comunicazione al Ministero della salute dell'indizione della gara di appalto.

3. La Regione Sardegna dà comunicazione al Ministero della salute della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori.

4. La Regione Sardegna dà comunicazione al Ministero della salute dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio della struttura.



Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2013

Il Sottosegretario di Stato: FADDA

AVVERTENZA:

Gli allegati citati nell'art. 1 e non pubblicati in Gazzetta Ufficiale, saranno pubblicati nel sito internet del Ministero della salute.

13A09839

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 ottobre 2013.

Aggiornamento e proroga della Strategia nazionale 2009-2013 e della Disciplina ambientale nazionale, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli;

Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2008 n. 3417, con il quale è stata adottata la Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, nonché la Disciplina ambientale nazionale, in applicazione dell'art. 103-*septies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visti i decreti ministeriali 30 settembre 2010 n. 8446, 3 agosto 2011, n. 5460 e 6 dicembre 2012, n. 18009, con i quali sono stati apportati aggiornamenti e modifiche alla Strategia nazionale e alla Disciplina ambientale adottate con il decreto ministeriale 25 settembre 2008 n. 3417;

Vista la nota Ares(2013)1173279 del 17 maggio 2013, con la quale la Commissione europea, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento sull'organizzazione comune di mercato, ha comunicato che gli Stati membri possono prorogare la strategia nazionale, compresa la Disciplina nazionale ambientale, in scadenza al 31 dicembre 2013;

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare fino al 31 dicembre 2017, la Strategia nazionale e la Disciplina ambientale nazionale adottate con decreto ministeriale 25 settembre 2008 n. 3417 e successive modifiche e

integrazioni, al fine di consentire alle organizzazioni di produttori di presentare un nuovo programma operativo, la cui durata non potrà eccedere il periodo della proroga;

Ritenuto, altresì, necessario correggere il riferimento chilometrico per il calcolo delle spese di trasporto interno, a seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione europea;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 settembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. La Strategia nazionale 2009-2013 e la Disciplina ambientale nazionale, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi, adottata con decreto ministeriale 25 settembre 2008 n. 3417, e successive modifiche e integrazioni è prorogata fino al 31 dicembre 2017.

2. Nell'allegato alla Strategia nazionale di cui al comma 1, il limite chilometrico di 850 chilometri indicato al capitolo 3.4.1, è sostituito con il limite di 300 chilometri.

3. I nuovi programmi operativi poliennali decorrenti dal 1° gennaio 2014, approvati conformemente alla Strategia nazionale di cui al comma 1, hanno una durata massima che non eccede quella della Strategia nazionale.

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 1, si applica con decorrenza 1° gennaio 2013.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 17 ottobre 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2013

Ufficio di controllo atti MISE-MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 199

13A09801

